

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4347 del 06/08/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'impresa CIERRE S.R.L. per l'esercizio dell'attività di PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE svolta nello stabilimento localizzato nel Comune di Riva del Po (Fe), Via Aldo Moro n. 7, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi alle emissioni in atmosfera e impatto acustico.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4550 del 06/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sei AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 7687/2026/MR/TC

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'impresa **CIERRE S.R.L.** per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE** svolta nello stabilimento localizzato nel Comune di Riva del Po (Fe), Via Aldo Moro n. 7, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi alle emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Il Dirigente responsabile del Servizio Autorizzazione ambientali e Energia di Ferrara
Dott. Roverati Marco

VISTO CHE:

- In data 06/02/2026, l'Impresa **CIERRE S.R.L.** ha presentato al Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi domanda per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, per l'attività di **PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE** localizzata nel Comune di Riva del Po (Fe), Via Aldo Moro n. 7;
- La domanda è stata acquisita agli atti del Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi in data 06/02/2026, registrata al prot. Unione n. 2438 (pratica SUEI n. 51/2026) acquisita al P.G. di Arpae n. PG 25824 del 10/02/2026;
- L'impresa intende conseguire l'AUA affinché sostituisca i seguenti titoli abilitativi settoriali:
 - ✓ emissioni in atmosfera e impatto acustico;
- L'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi

, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- A far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota PG n. 51914 del 20/03/2026 ha comunicato al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi l'esito positivo della verifica della correttezza documentale con contestuale richiesta di acquisire i pareri/nulla osta relativi all'impatto acustico e alle emissioni in atmosfera e contestualmente, vista la comunicazione della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto "*Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13*", ha fatto richiesta al Servizio territoriale di Ferrara di fornire la relazione tecnica, prevista dalla precitata comunicazione, per le Emissioni in Atmosfera;
- E' stata acquisita al PG n. 70126 del 17/04/2026 la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con la quale sono state richieste integrazioni;
- E' stata acquisita al PG n. 114742 del 24/06/2026 la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con valutazione favorevole, richiesta con nota dello scrivente servizio P.G. n. 103315 del 08/06/2026, a seguito dell'esame della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta tramite il Servizio Unico Edilizia e Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, pervenuta al P.G. Arpae n. 97211 in data 27/05/2026;
- Il Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi con nota in data 11/03/2026, acquisita al P.G. di Arpae n.45377 del 11/03/2026, ha espresso, per quanto di competenza:
 - parere favorevole condizionato relativo all'impatto acustico;
 - parere favorevole con prescrizioni in merito alla matrice emissioni in atmosfera;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

- Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.
- Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l'AUA citata in premessa.
- Con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO CHE:

- La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".
- La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

- Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
- La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.
- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

VISTE:

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';
- Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

VISTE:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE

- La Deliberazione del Direttore Generale (di seguito D.D.G.) n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- La Deliberazione di Giunta Regionale (di seguito D.G.R.) n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- La D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- La D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- La Determinazione Dirigenziale n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro.
- La D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

DATO ATTO che:

- la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati, con decorrenza dal 01.09.2024;
- che l'Impresa ha ancora al versamento degli oneri istruttori quantificati in 296,00 € in base al TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI ARPAE di cui alla D.G.R. Num. 926 del 05/06/2019;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

- 1 di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e i suoi allegati a favore dell'Impresa **CIERRE S.R.L.** con sede legale nel Comune di Riva del Po (Fe), Via Aldo Moro n. 7 A, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01568710386, per l'attività di **PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE** svolta nello stabilimento localizzato al medesimo indirizzo della sede legale, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

2

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae

Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

- 2 di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - Allegato Aria con acclusa planimetria di riferimento
 - Allegato impatto acustico
- 1 di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
- 2 di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUEI;
- 3 di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
- 4 di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013;
- 5 di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in

- merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
- 6 di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
 - 7 di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI);
 - 8 di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
 - 9 di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
 - 10 di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott. Marco Roverati

Allegato C – ARIA - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e smi

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae

A - PARTE DESCRITTIVA

L'Impresa presso lo stabilimento localizzato nel Comune di Riva del Po (Fe), Via Aldo Moro, 7 , intende effettuare cablaggi di quadri elettrici e schede elettroniche e saldatura dei componenti sui circuiti stampati mediante tre diverse operazioni:

- saldatura mediante forno di refusione funzionante in automatico;
- saldatura mediante operazioni manuali di stagnatura a filo in lega Sn-Pb;
- saldatura a flusso su onda di stagno per circuiti stampati mediante saldatrice ad onda di stagno SEHO (Rohs)

e chiede di autorizzare i seguenti punti di emissione:

E1,2,3,4,5,6 relative ad attività di saldatura ed E7 verniciatura.

Relativamente alle emissioni in atmosfera lo stabilimento ha la configurazione indicata nelle tabelle di cui al successivo punto **C**;

B - ISTRUTTORIA E PARERI

E' stata acquisita al PG n. 114742 del 24/06/2026 la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con valutazione favorevole nella quale è stato evidenziato quanto segue:

“Si valutano favorevolmente gli inquinanti e i relativi limiti proposti dalla ditta riassunti nella tabella seguente con portata pari a 3650 Nm³/h per E1, 5040 Nm³/h per E2, 2100 Nm³/h per E3, 1500 Nm³/h per E4, 1560 Nm³/h per E5 e 3650 Nm³/h per E6:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nm ³)
Materiale Particellare	5
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di Carbonio	10
Pb	1
Sn	2
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50

Come indicato al punto g) del criterio CRIAER 4.13.20 per la saldatura i controlli da effettuarsi a cura della direzione dello stabilimento dovranno avere una frequenza almeno annuale.

Per quanto inerente all'utilizzo del filo di saldatura al Piombo con indicazione di pericolo H360 in uso nel processo produttivo afferente le emissioni E1,E2,E3 ed E6 e le paste saldanti SMD KOKI SS48-M955 e KOKI S3X48-M406, con indicazioni di pericolo rispettivamente H360FD e H360 utilizzate per la saldatura collegata all'emissione E4, si rimanda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 e smi, con particolare riferimento all'obbligo di presentazione della relazione quinquennale, e si ricorda che la DGR 14471/2021, vigente in Emilia Romagna, prevede delle modalità di presentazione di tale relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis. In proposito si rimanda a quanto contenuto sul sito istituzionale di Arpae, disponibili al link <https://www.arpae.it/it/notizie/emissioni-in-atmosfera-adempimenti-per-uso-di-sostanze-pericolose>, con particolare riferimento alla pagina delle FAQ, per ulteriori eventuali approfondimenti.

EMISSIONE E7

(verniciatura con filtro a carboni attivi)

Per quanto riguarda la verniciatura, sulla base dei quantitativi di prodotti vernicianti pronti all'uso dichiarati dalla ditta, di gran lunga inferiori a 50 KG/giorno, si ritiene che tale attività rientri tra quelle di cui all'art 272 comma 2 e quindi normata dalla DGR 1769/2010 e smi, punto 4.7, di cui dovrà rispettare le prescrizioni e i limiti riassunti nella seguente tabella con portata pari a 3000 Nm³/h:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nm ³)
Polveri totali	3
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50

Come recita il punto 10 del paragrafo 4.7 della DGR 1769/2010 si ritiene che l'azienda sia esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di verniciatura fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento".

Il Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi con nota in data 03/04/2026, acquisita al P.G. di Arpae n. 62130 del 03/04/2026, ha espresso per quanto di competenza parere favorevole con prescrizioni in merito alla matrice emissioni in atmosfera specificando facendo proprio il parere favorevole con prescrizioni pervenuto dall'AUSL di Ferrara in data 01/04/2026 al prot. 5753 nel quale è stato specificato quanto segue:

- *"l'attività è ubicata in zona artigianale, in prossimità di civili abitazioni;*
- *a circa 1 km è presente un istituto scolastico;*
- *non risultano pervenute recentemente alla scrivente UOC Igiene Pubblica segnalazioni relative all'attività esistente;*
- *in riferimento alla matrice aria, si prende atto che non verranno effettuate modifiche che riguarderanno i punti di emissione E1,E2,E3,E4,E5,E6:*

Considerato che:

- *la ditta al fine di non recare alcun nocumento, deve adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;*
- *deve essere garantita la manutenzione degli impianti di abbattimento per assicurare che i sistemi di trattamento funzionino correttamente e non si verifichino perdite o malfunzionamenti;*
- *i camini dovranno sempre consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni, la loro altezza dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo delle emissioni e in ogni modo, al fine di garantire una migliore dispersione, dovranno essere più alti di almeno 1 metro rispetto al filo di gronda.*

Si esprime parere favorevole"

C - PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

1 Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate e denominate rispettivamente **E1,E2,E3,E4,E5,E6** relative all'attività di saldatura, nella planimetria allegata, denominata

“PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

LIMITI ALLE EMISSIONI

EMISSIONI	E1 (saldatura)	E2 (saldatura)	E3 (saldatura)	E4 (saldatura)	E5 (saldatura)	E6 (saldatura)
Portata (Nm ³ /h)	3.650	5.040	2.100	1.500	1.560	3.650
Durata (ore/minuti/giorno)	15 min	6 ore	20 min	6 ore	40	10-15
Frequenza (volte/giorno)	6	1	6	1	10-12	1
Altezza minima (m)	7,50	7,50	9,50	9,50	9,00	7,50
Inquinanti (mg/Nm ³)						
Polveri totali	5	5	5	5	5	5
Ossidi di azoto (NO ₂)	5	5	5	5	5	5
Monossido di carbonio	10	10	10	10	10	10
Pb	1	1	1	1	1	1
Sn	2	2	2	2	2	2
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	50	50	50	50	50
Sistema di abbattimento					Filtro a tessuto	

2. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1,E2,E3,E4,E5,E6 con periodicità almeno annuale**;
3. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
5. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti;
6. Per la compilazione dei rapporti di prova si potrà fare riferimento alle informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, integrandole con tutte le informazioni che si riterranno utili per una maggiore descrizione delle modalità di esecuzione dei controlli svolti;
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
12. Per quanto inerente all'utilizzo del filo di saldatura al Piombo con indicazione di pericolo H360 in uso nel processo produttivo afferente le emissioni E1,E2,E3 ed E6 e le paste saldanti SMD KOKI SS48-M955 e KOKI S3X48-M406, con indicazioni di pericolo rispettivamente H360FD e H360 utilizzate per la saldatura collegata all'emissione E4, si rimanda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 e smi, **con l'obbligo di presentazione della prevista relazione quinquennale:**
13. i camini dovranno sempre consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni, la loro altezza dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo delle emissioni e in ogni modo, al fine di garantire una migliore dispersione, dovranno essere più alti di almeno 1 metro rispetto al filo di gronda.

Si specifica inoltre che:

- *la ditta al fine di non recare alcun nocumento, deve adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;*
- *deve essere garantita la manutenzione degli impianti di abbattimento per assicurare che i sistemi di trattamento funzionino correttamente e non si verifichino perdite o malfunzionamenti;*

ALLEGATO D – ARIA - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs. n.152/2006 e smi

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae

A – DESCRIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Per quanto riguarda l'emissione **E7** (verniciatura con filtro a carboni attivi) con quantitativi di prodotti vernicianti pronti all'uso, dichiarati dalla ditta, inferiori a 50 KG/giorno, tale attività rientra tra quelle di cui all'art 272 comma 2 e quindi normata dalla **DGR 1769/2010 e smi, punto 4.7 - Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g**", di cui dovrà rispettare le prescrizioni e i limiti riassunti nella seguente tabella con portata pari a 3000 Nm³/h:

EMISSIONI	E7 (VERNICIATURA E PASSIVAZIONE)
Portata (Nm ³ /h)	3.000
Durata (ore/giorno)	2
Frequenza nelle 24 ore (n.)	1
Altezza minima	7,5
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Polveri totali	3

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50
Sistema di abbattimento	filtro a carboni attivi

L'autorizzazione di carattere generale **non può considerarsi valida**:

- nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività autorizzati con il presente atto, utilizzino sostanze o le miscele che siano soggetti al divieto previsto per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione per la modifica dell'attività autorizzata con il presente atto. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

Allegato E - IMPATTO ACUSTICO

ALLEGATO

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11	Comune

A - PARTE DESCRITTIVA E ISTRUTTORIA Il Servizio Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi con nota in data 03/04/2026, acquisita al P.G. di Arpae n. 62130 del 03/04/2026, ha espresso per quanto di competenza parere favorevole condizionato relativo all'impatto acustico facendo proprio il parere relativo all'impatto acustico, si fa proprio il parere favorevole con prescrizioni pervenuto da ARPAE ST nel quale è stato specificato quanto segue:

“A seguito del sopralluogo in data 31/03/2026 presso la Ditta, si è valutata la documentazione trasmessa riguardante l'istanza di nuova/rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La scrivente Agenzia vista la Legge 447/1995, la Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico' e seguendo i criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico inseriti nella D.G.R. n. 673/2004, evidenzia che:

- il Comune di Berra con delibera di Consiglio dell'Unione n. 51 del 30/12/2024 ha approvato il Piano Inter-Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) dell'Unione Terre e Fiumi; la Ditta è posta nel piano di zonizzazione acustica in classe V (area prevalentemente industriale con limiti assoluti di immissione di 70 dB(A) in orario diurno e 60 dB(A) in orario notturno), confinante ricettori produttivi e abitativi posti nella medesima classe. Il ricettore residenziale più prossimo (R1) viene indicato a 15 metri di distanza dagli impianti della Ditta;*
- la Ditta risulta rientrare entro le fasce di pertinenza acustica della SP12 (Via Albersano) ed è raggiungibile da una sua laterale, ovvero via Aldo Moro;*

- viene dichiarato che la Ditta non utilizza in orario notturno gli impianti, effettuando la sua attività dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il traffico indotto, risulta trascurabile relativamente ai mezzi che effettuano il carico/scarico dei materiali che avviene anch'esso in orario diurno e stimato in circa 3/4 transiti-giorno;
- l'attività prevede all'interno dei capannoni, le seguenti lavorazioni: assemblaggio collaudo; lavorazione; officina; magazzino. Mentre nel reparto Officina vi è la presenza di: compressore; troncatrice; trapano a colonna; mola; fresa; saldatrice. Infine nel magazzino e per lo spostamenti dei manufatti viene indicato l'uso di carrelli elevatori elettrici;
- viene presentato il layout dell'attività evidenziando le sorgenti che contribuiscono all'impatto acustico all'esterno dei reparti, ovvero: attività svolta con portone di accesso aperto alla zona assemblaggio; con portone aperto nel reparto saldatura automatica e con portone aperto afferente al locale compressore. Alle precedenti sorgenti si associano i contributi degli aspiratori fumi al servizio dei reparti di: saldatura automatica, reparto lavorazione 1 e reparto lavorazione 2 (indicati con S4-S5-S6);
- le verifiche effettuate in campo con tutti gli impianti funzionanti e nelle condizioni sopra riportate hanno evidenziato la non presenza di componenti impulsive e/o tonali, oltre al rientro nei limiti assoluti di zona ai confini aziendali. La determinazione con algoritmo dei valori differenziali presso le abitazioni più prossime alla Ditta, ha fatto emergere un valore sovrapponibile al limite imposto dall'art. 4 DPCM 14/11/97 in orario diurno, con riferimento al ricettore R1.

A fronte di quanto evidenziato, visto il contesto e valutata la documentazione presentata che risulta esaustiva relativamente alla Valutazione di Impatto Acustico confermando il rientro nei limiti normativi, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

- dovrà essere evitato ogni possibile contributo acustico nella zona confinante il ricettore individuato con R1 ed essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine in uso, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- per quanto fattibile si dovrà provvedere alla chiusura dei portoni;
- l'introduzione e/o la sostituzione di impianti ed apparecchiature rumorose considerate nella Valutazione di Impatto Acustico (esclusa la sostituzione di apparati esistenti con altri meno rumorosi) o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività comprensiva del traffico indotto e delle operazioni di carico-scarico, dovrà comportare la revisione della valutazione medesima."

C – PRESCRIZIONI / INDICAZIONI

- 1) dovrà essere evitato ogni possibile contributo acustico nella zona confinante il ricettore individuato con R1 ed essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine in uso, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- 2) per quanto fattibile si dovrà provvedere alla chiusura dei portoni;
- 3) l'introduzione e/o la sostituzione di impianti ed apparecchiature rumorose considerate nella Valutazione di Impatto Acustico (esclusa la sostituzione di apparati esistenti con altri meno rumorosi) o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività comprensiva del traffico indotto e delle operazioni di carico-scarico, dovrà comportare la revisione della valutazione medesima.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.